

S. 10103/2016

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE LAVORO I

Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 34208/15 R.A.C.C.

TRA

e
elettivamente domiciliati in . con gli avv.ti

E

, in persona del legale rappresentante,
con l'avv.to Maddalena Boffoli, elettivamente domiciliato in Roma, via Tacito, n. 10

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

e hanno depositato distinti ricorsi -rispettivamente in data
9.10.2015 e 23.10.2015- poi ritualmente notificati, con i quali hanno esposto quanto
segue:

- è stato assunto dal COTRAL in data 4 novembre 2002 e, in data 1.12.2008, è stato trasferito in per "cambio azienda", con cessione di contratto comprensivo di un assegno *ad personam* di € 594,50 per 12 mensilità, inquadrato come "Quadro seconda fascia";
- è stato assunto dall' in data 2.5.1990 e, in data 1.8.2009 gli è stata conferita la qualifica di "Quadro5 fascia", in data 11.09.2009 gli è stato conferito un superminimo mensile lordo di € 1.060,00 per 14 mensilità, poi ridotto ad € 840,000 in base a conciliazione in sede sindacale;
- con accordo aziendale dell'1.7.2000 la voce c.d. ERS, che ha ricompreso una serie di indennità già attribuite al personale in forza a tale data, non è stata riconosciuta al personale assunto successivamente a tale data;
- con accordo dell'1.8.2008 è stato riconosciuto ai dipendenti in forza a tale data una somma *una tantum*, a titolo di "disagio salariale";
- in base ai successivi accordi dell'1.12.2008 e dell'11.3.2008, al fine di equiparare la posizione dei dipendenti assunti successivamente al luglio 2000 rispetto a quelli precedentemente assunti, la somma a titolo di ERG è stata raddoppiata, assegnata per 14 mensilità, ed è stata riconosciuta come utile anche a fini pensionistici;
- inoltre a tutti i dipendenti sono state altresì attribuite la "indennità mensile" e la "indennità base mensile", entrambe utili a fini pensionistici e per il calcolo del T.F.R.;
- con accordo del 30.11.2011, sottoscritto dall' e dalle OO. SS., è stata prevista l'eliminazione dei trattamenti economici individuali non derivanti da contrattazione collettiva, mediante "assorbimento dei trattamenti in occasione di eventuali aumenti dei minimi tabellari, passaggio di categoria e scatti di anzianità, degli elementi retributivi accessori individuali riconosciuti sino ad allora al personale, in misura corrispondente agli aumenti stessi";

I

- in effetti tale accordo non è stato attuato, in quanto ha inserito nell'organigramma aziendale figure di "quadri" con assegnazione e/o conferma di incarichi di posizione;
- con accordo del 27.6.2014 e le OO. SS hanno previsto che, a decorrere dal 30.9.2014, le indennità ERG, ERS, "indennità mensile" ed "indennità di base mensile", sarebbero definitivamente cessate e sostituite dalla voce , ed (in quest'ultima sono confluite le indennità variabili collegate alla presenza), sicché, dal mese di novembre 2014, sono state decurtate, nella busta paga dei ricorrenti, le voci ERG, indennità mensile, indennità di base mensile, indennità di fascia;
- alcuni dipendenti, che percepiscono hanno conservato l'assegno *ad personam*;
- la decurtazione della retribuzione subita per effetto dei predetti accordi aziendali contrasta con il principio di irriducibilità della retribuzione, di cui agli artt. 36 Cost. e 2103 c.c.;
- l'accordo aziendale è affetto da nullità parziale, per contrasto con l'art. 36 Cost.;
- l'Azienda convenuta non ha assegnato gli obiettivi individuali, sicché gli stessi ricorrenti non hanno percepito le relative indennità, con conseguente danno alla immagine professionale e patrimoniale.

ha domandato: "In via principale: Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della società resistente per tutte le causali spiegate nei paragrafi B), C), E); In accoglimento della domanda di cui al punto 1 condannare la resistente al pagamento delle conseguenti differenze retributive e delle somme decurtate dal prospetto paga di novembre 2014 fino a quello di competenza dalla data di deposito della sentenza e, comunque fino all'effettivo soddisfo per gli ulteriori periodi di paga medio tempore maturati...3. Emettere ordinanza di condanna in capo alla società convenuta, ai sensi dell'art. 423 c.p.c. per la somma di € 10.781,10 ovvero di quella somma che dovesse ritenersi provata; 4. per la causali di cui al paragrafo E) accertare e dichiarare l'inadempimento della società per la mancata corresponsione dei premi legati al raggiungimento degli obiettivi professionali così come previsti dall'accordo collettivo del 30.11.2011 per gli anni 2012-2014 e per l'effetto condannare la stessa convenuta al pagamento della somma di € 17.043,12; 5. In accoglimento della domanda di cui al punto 3) condannare la società resistente...al risarcimento del danno per perdita di chance, ex art. 1226 e 2056 cod. civ...; 6. in via subordinata dichiarare la nullità della clausola n. 6 dell'accordo del 27.6.2014 e, per l'effetto, condannare la resistente...al pagamento delle conseguenti differenze retributive e delle somme decurtate dal prospetto di novembre 2014 fino a quello di competenza della data di deposito della sentenza e, comunque, fino all'effettivo soddisfo per gli ulteriori periodi di paga medio tempore maturati...".

ha domandato: "In via principale: a) Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o invalidità e/o inefficacia della clausola n. 6 dell'ipotesi di accordo 7 verbale di accordo del 27.06.2014; c) Accertare e dichiarare l'illegittimità delle decurtazioni operate e decurtazioni operate dall'per tutte le causali indicate in premessa; c) In accoglimento della domanda di cui al punto a) e/o b) condannare la resistente al pagamento delle conseguenti differenze retributive e delle somme decurtate dal prospetto paga di novembre 2014 fino a quello di competenza dalla data di deposito della sentenza e, comunque fino all'effettivo soddisfo per gli ulteriori periodi di paga medio tempore maturati...d) Emettere ordinanza di condanna in capo alla società convenuta, ai sensi dell'art. 423 c.p.c. per la somma di € 16.824,06 ovvero di quella somma che dovesse ritenersi provata; e) per la causali di cui al paragrafo E) accertare e dichiarare l'inadempimento della società per la mancata corresponsione dei premi legati al

raggiungimento degli obiettivi professionali così come previsti dall'accordo collettivo del 30.11.2011 per gli anni 2012-2014 e per l'effetto condannare la stessa convenuta al pagamento della somma di € 29.043,36; f) In accoglimento della domanda di cui al punto e) condannare la società resistente...al risarcimento del danno per perdita di chance, ex art. 1226 e 2056 cod. civ...; 6. in via subordinata dichiarare la nullità della clausola n. 6 dell'accordo del 27.6.2014 e, per l'effetto, condannare la resistente...al pagamento delle conseguenti differenze retributive e delle somme decurtate dal prospetto di novembre 2014 fino a quello di competenza della data di deposito della sentenza e, comunque, fino all'effettivo soddisfo per gli ulteriori periodi di paga medio tempore maturati...".

, costituitasi nei giudizi con distinte e articolate memorie, ha contestato i ricorsi, concludendo infine per il rigetto.

Acquisita la documentazione, autorizzato il deposito di note, le cause sono state rinviate per discussione alla odierna udienza durante la quale, disposta la riunione, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'accordo sindacale del 27 giugno 2014 prevede: "A far data dal 30 settembre 2014 cessano definitivamente di essere dovute e corrisposte, con contestuale abrogazione delle clausole che nel tempo ne hanno sancito la costituzione e la regolamentazione, le indennità indicate nella tabella A) allegata al presente accordo di cui costituisce parte integrante."

In base a tali disposizioni non sono dovute, a far tempo dal 30.9.2014, le indennità ERG ed ERS, l'indennità mensile e l'indennità di base, come in precedenza riconosciute.

Lo stesso predetto accordo, al punto 6), prevede: "Coloro che alla data odierna beneficiano di trattamenti riconosciuti esclusivamente a livello individuale, in aggiunta a quanto previsto dalla contrattazione collettiva matureranno il diritto al riconoscimento delle voci ; solo con decorrenza dal definitivo superamento di detti accordi individuali e dei corrispondenti trattamenti da perfezionare con accordo sottoscritto nelle sedi e con le modalità di cui all'art. 2113, ult. co., cod.civ."

, con disposizione n. 157 del 15.10.2014 (in atti), ha stabilito: "...In relazione alla prossima erogazione delle voci ed prevista con la retribuzione del novembre 2014, tutto il personale cui alla emissione della presente disposizione gestionale sono corrisposti esclusivamente a titolo individuale specifici trattamenti retributivi (superminimi ovvero ad personam), così come previsto dal punto 6) dell'accordo del 27 giugno 2013, maturerà il diritto al riconoscimento delle voci solo a decorrere dal definitivo superamento di tali elementi."

I ricorrenti sostengono che, nonostante l'accordo del 27 giugno 2014, hanno comunque diritto a conseguire le indennità previste dal precedente regolamento ed invocano al riguardo il principio di irriducibilità della retribuzione e la nullità parziale dell'accordo che ha eliminato le indennità stesse, richiamando l'art. 36 Cost.

Come ha precisato la Suprema Corte: la giusta retribuzione irriducibile, in base all'art. 36 Cost. non comprende "tutti gli elementi e gli istituti retributivi che concorrono a formare il complessivo trattamento economico, ma...solo quelli che costituiscono il cosiddetto minimo costituzionale, dal quale sono escluse le voci tipicamente contrattuali quali i compensi aggiuntivi, gli scatti di anzianità o la quattordicesima mensilità" (Cass., sez. L, sent. n. 668 del 17.1.2014; cfr. Cass., sez. L, sent. n. 4055 del 19.2.2008).

Nello specifico trattasi di competenze accessorie (sostituite dalle voci e, d'altro canto, i ricorrenti neppure evidenziano la portata della riduzione subita, rispetto al complessivo trattamento economico già in godimento e rispetto al nuovo trattamento

economico comprensivo delle voci attualmente erogabili (sicché non emerge la concreta incidenza delle nuove disposizioni contrattuali rispetto al complessivo trattamento economico).

Peraltro non può invocarsi la disparità di trattamento (altresì genericamente richiamata) rispetto ai "quadri" con assegnazione o conferma di incarichi di posizione, in quanto non esiste nel nostro ordinamento un principio di parità di trattamento.

Si riportano in tema alcune pronunce della Suprema Corte: "Non esiste nel nostro ordinamento un principio che imponga al datore di lavoro, nell'ambito dei rapporti privatistici, di garantire parità di retribuzione e/o di inquadramento a tutti i lavoratori svolgenti le medesime mansioni, posto che l'art. 36 Cost. si limita a stabilire il principio di sufficienza ed adeguatezza della retribuzione prescindendo da ogni comparazione intersoggettiva e che l'art. 3 Cost. impone l'uguaglianza del cittadino di fronte alla legge, non anche nei rapporti interprivati..." (Cass., sez. L, sent. n. 16015 del 19.7.2007); Nel rapporto di lavoro privato non esiste un diritto soggettivo del lavoratore subordinato alla parità di trattamento, ne' è possibile sottoporre a sindacato di ragionevolezza le disposizioni di accordi collettivi non in contrasto con gli specifici precetti antidiscriminatori." (Cass., sez. L, sent. n. 16262 del 19.8.2004); "Agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 cod. civ., in mancanza di un principio generale di parità di trattamento in materia di lavoro, non assume alcun rilievo giuridico l'eventuale identità fra le mansioni svolte e quelle proprie di altri lavoratori della stessa azienda che abbiano già ottenuto la stessa qualifica, ma solo la riconducibilità delle mansioni svolte alla qualifica invocata." (Cass., sez. L, sent. n. 26236 del 12.2.2014).

Inoltre non è in contestazione l'applicabilità dei predetti accordi - intervenuti tra l'Azienda e le OO. SS. - al contratto individuale di ciascuno dei ricorrenti.

2. e assumono altresì di avere diritto a conseguire le somme, come rispettivamente indicate, a titolo di risarcimento del danno dovuto alla mancata assegnazione degli obiettivi e conseguente mancata corresponsione dell'indennità di risultato.

In effetti i ricorrenti non deducono la fonte che - in ipotesi - obblighi l' ad assegnare obiettivi e, d'altro canto, la stessa resistente richiama ed allega l'accordo sindacale del 30.11.2011 che, al punto 1, stabilisce: "di erogare il premio di risultato relativo all'anno 2012 a tutto il personale in forza alla data di sottoscrizione del presente verbale di accordo, con esclusione dei Quadri con incarico di posizione e delle famiglie professionali, attualmente periodicamente prorogati...".

In base al testo di tale disposizione, i ricorrenti non hanno titolo per conseguire il premio di risultato (peraltro neppure è in questione che i medesimi percepiscano la "indennità di fascia di posizione", come l' deduce).

D'altro canto il premio di risultato, che ha natura incentivante, è previsto anche in funzione dell'interesse del datore di lavoro alla migliore produttività in ambito aziendale e, nello specifico, le linee guida , riguardanti il compenso stesso, precisano che tale beneficio "è erogabile solo a condizione che la società abbia generato utili nel corso dell'esercizio di riferimento".

Pertanto l'erogazione del compenso incentivante, anche nel caso di specie, risulta rimessa a preventive valutazioni discrezionali del datore di lavoro, altresì riferite alla situazione aziendale, sicché le relative difficoltà, come dedotte e documentate da parte resistente, comunque giustificano pienamente la mancata assegnazione degli obiettivi e la mancata erogazione del compenso incentivante.

3. All'esito delle precedenti considerazioni i ricorsi vanno integralmente respinti.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Respinge i ricorsi;
Condanna e al pagamento delle spese processuali di
liquidate in € 5.868.00, oltre iva e cpa come per legge.
Roma, il 23.11.2016

Il Giudice designato
dott. Ida Cristina Pangia

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Deposito in Cancelleria



Foglio n. 231.41/6

IL CANCELLIERE

Dott.ssa Maria Giuseppina Vicari